



Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del 27 maggio 2020

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 4 lett. c n. 5

L'assicurazione assume i costi delle analisi, dei medicinali, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche seguenti, prescritti da chiropratici:

- c. mezzi e apparecchi:
 - 5. i prodotti del gruppo 35. Materiale per medicazione;

Art. 5 cpv. 1^{ter} e 5

^{1ter} La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. È preceduta da un trattamento fisioterapico individuale.

⁵ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 6 cpv. 5

Concerne soltanto il testo francese

Art. 12a Vaccinazioni profilattiche

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

¹ RS 832.112.31

Misura	Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orecchioni, rosolia	Secondo il «Calendario vaccinale svizzero 2020» (Calendario vaccinale 2020) ² curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).
b. Vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae	Secondo il Calendario vaccinale 2020, per i bambini fino al compimento dei 5 anni.
c. Vaccinazione contro l'influenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaccinazione annuale per le persone esposte a un elevato rischio di complicazioni secondo il Calendario vaccinale 2020. 2. In caso di minaccia di pandemia d'influenza o nel corso di tale pandemia, per coloro ai quali l'UFSP raccomanda una vaccinazione³. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.
d. Vaccinazione contro l'epatite B	Secondo il Calendario vaccinale 2020. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
e. Vaccinazione passiva con Epatite B-Immunglobuline	Per i neonati di madri HBsAg-positive.
f. Vaccinazione contro gli pneumococchi	Secondo il Calendario vaccinale 2020, per i bambini fino al compimento dei 5 anni.
g. Vaccinazione contro i meningococchi	Secondo il Calendario vaccinale 2020. Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età. Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

² Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.bag.admin.ch/ref
³ Vedi l'O del 29 apr. 2015 sulle epidemie (RS **818.101.1**).

Misura	Condizione
h. Vaccinazione contro la tubercolosi	Con il vaccino BCG secondo il Calendario vaccinale 2020.
i. Vaccinazione contro l'encefalite da zecca (FSME)	Secondo il Calendario vaccinale 2020. Se effettuata per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
j. Vaccinazione contro la varicella	Secondo il Calendario vaccinale 2020.
k. Vaccinazione contro i virus del papilloma umano (HPV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secondo il Calendario vaccinale 2020: <ol style="list-style-type: none"> a. vaccinazione di base delle ragazze dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 15° anno di età; b. vaccinazione delle ragazze e delle donne dal compimento del 15° anno di età al compimento del 27° anno di età; c. vaccinazione complementare dei ragazzi e degli uomini dal compimento dell'11° anno di età al compimento del 27° anno di età. 2. Vaccinazione nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione che devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: <ol style="list-style-type: none"> a. l'informazione ai giovani appartenenti ai gruppi target e ai loro genitori (o rappresentanti legali) in merito alla disponibilità della vaccinazione e alle raccomandazioni dell'UFSP e della CFV secondo il numero 1 è garantita; b. la completezza delle vaccinazioni è ricercata; c. le prestazioni e gli obblighi dei responsabili del programma, dei medici che effettuano le vaccinazioni e degli assicuratori-malattie sono definiti; d. il rilevamento di dati, il conteggio, i flussi delle informazioni e delle finanze sono disciplinati.

Misura	Condizione
l. Vaccinazione contro l'epatite A	<p>3. Questa prestazione non è soggetta ad alcuna franchigia. Per la vaccinazione, compreso il vaccino, viene concordato un rimborso forfettario.</p> <p>4. L'assunzione dei costi del vaccino nonavalente è in fase di valutazione fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Secondo il Calendario vaccinale 2020.</p> <p>Per le seguenti persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per pazienti affetti da una malattia cronica del fegato – per bambini provenienti da Paesi con un'endemicità media o elevata che vivono in Svizzera e che ritornano al loro Paese d'origine per un soggiorno temporaneo – per persone che si iniettano droghe – per uomini che hanno contatti sessuali con altri uomini al di fuori di una relazione stabile.
m. Vaccinazione contro la rabbia	<p>Vaccinazione post-esposizione entro sette giorni dall'esposizione.</p> <p>Se effettuata per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.</p> <p>Vaccinazione post-esposizione dopo il morso di un animale affetto, o sospettato di essere affetto, dalla rabbia.</p> <p>Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.</p>

Art. 12e lett. d

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
d. Individuazione precoce del carcinoma del colon	<p>Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni.</p> <p>Metodi d'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> – identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo, oppure – colonoscopia, ogni dieci anni. <p>Se l'esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Basilea Città, Friburgo, Ginevra, dei Grigioni, del Giura, di Neuchâtel, San Gallo, Uri, Vaud, del Vallese o nella regione amministrativa del Giura bernese per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.</p>

Art. 19b Anestesia generale in caso di cure dentarie

L'assicurazione assume i costi dell'anestesia generale per l'esecuzione di:

- a. cure dentarie di cui agli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale;
- b. trattamenti di medicina dentaria non contemplati dagli articoli 17–19a, nel caso in cui non siano possibili senza anestesia generale a causa di gravi disabilità mentali o fisiche dell'assicurato.

II

¹ L'allegato 1⁴ («Allegato 1 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)») è modificato.

² L'allegato 2⁵ («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

³ L'allegato 3⁶ («Elenco delle analisi») è modificato.

III

¹ Fatti salvi i capoversi 2–5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

² L'articolo 12a capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2021.

³ Le posizioni dell'allegato 2 capitoli 05.16, 05.17, 06.01, 14.03, 15.01 e 21.01 (cifra II cpv. 2) entrano in vigore il 1° ottobre 2020.

⁴ Le posizioni dell'allegato 2 capitoli 01.02, 14.11, 14.12, 30.01, 30.03, 31 e 99.20 (cifra II cpv. 2) entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

⁵ L'allegato 3 (cifra II cpv. 3) entra in vigore il 1° gennaio 2021.

27 maggio 2020

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

⁴ Non pubblicato nella RU (art. 1). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Allegato 1 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre).

⁵ Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

⁶ Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all'indirizzo: www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).